

**COMUNE**  
**DI**  
**MIAGLIANO**  
*(Provincia di Biella)*

*IPOTESI DI*  
**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO**  
**AZIENDALE**  
**PARTE ECONOMICA 2017**

*Firmato il 25/10/2017*


art. 1<sup>1</sup>

*Costituzione della delegazione trattante*

La delegazione trattante, costituita ai sensi dell'art. 10 del vigente CCNL, è così composta:

- Per la parte pubblica:


*Sindaco Mognaz Alessandro*  
*Segretario Cammarano Dr. Francesco*

(Presidente) 

- Per la parte sindacale:

1) I componenti della rappresentanza sindacale unitaria:

*Sig.ra Boero Nora*

(Rsu CISL FP) 

2) I rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

*Dr. Tomasin Alberto*

(CISL FP)  
(UIL FPL)  
(CGIL FP)



---

<sup>1</sup> Art 4 comma 5 ccnl 1.4.99

I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 5, e dall'art. 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

**art. 2<sup>2</sup>**  
**Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione**

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo s'intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando:


- sia firmato, per la parte sindacale, dalle OO.SS. firmatarie del CCNL (*partecipante alle trattative*) e dalle RSU.
- sia firmato dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta Comunale e sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

In tale quadro gli articoli successivi costituiscono valore di pre-contratto tra le parti, unitamente a tutti gli allegati connessi, dal momento della sigla su tutta la parte concordata.

---

<sup>2</sup> Art 5 ccnl 1.4.99

1. I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all' art.10, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.
4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.
5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio."



3  
nb

**art. 3**  
**Vigenza del contratto<sup>3</sup>**

Il presente Contratto Collettivo Integrativo Decentrato è valido per tutta la vigenza del CCNL, comunque per l'esercizio finanziario 2017. Inoltre, conserva la sua efficacia anche dopo tale data e fino alla stipula di un nuovo CCID.

Sono fatte salve le materie previste dal CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

Sono definite, con apposito accordo annuale, le somme relative alla costituzione e alle modalità d'erogazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività secondo i criteri previsti dai vigenti CCNL e dal presente CCIA.

***Le parti si riservano di riaprire il confronto ogni qualvolta intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo.***


<sup>3</sup> Art. 4 CCNL 1.4.99 materie di contrattazione:

- a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17;
- b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art.17, comma 2, lett. a);
- c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g);
- d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
- e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
- f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
- g) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 28 del DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
- h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k);
- i) le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'art. 22;
- l) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art.35 del D.Lgs. 29/93;
- m) criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro.

## **LAVORO STRAORDINARIO**

### **art. 4**

#### **Lavoro straordinario**

1. Viene confermato lo stanziamento per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario ammontanti per l'anno 2017 a **€ 0**
2. L'Amministrazione s'impegna a fornire, alla fine di ogni semestre, entro il 30° giorno del mese successivo, la situazione relativa all'utilizzo del lavoro straordinario suddiviso per settori, indicando quali ore saranno liquidate e quali ore siano o saranno recuperate da parte del personale dipendente. **La liquidazione dello straordinario avverrà con liquidazione semestrale** nel mese successivo a quello del monitoraggio.
3. Sulla base dei dati forniti, una delle parti potrà richiedere l'esame congiunto dell'utilizzo di quest'istituto contrattuale.
4. Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del responsabile del settore o del capo servizio cui appartiene il dipendente e dovrà essere debitamente motivata. Alla prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento dello stesso, in tal caso lo straordinario costituisce obbligo di prestazione.
5. Fermo restando che il recupero delle ore di straordinario è esclusiva facoltà del dipendente, l'Amministrazione procederà ad erogare, se dovuta, ai dipendenti che recuperano ore di lavoro straordinario la maggiorazione oraria corrispondente alla prestazione straordinaria effettuata.
6. In sede di consuntivo eventuali risparmi sui fondi relativi al lavoro straordinario, di cui al comma 1 del presente articolo, verranno utilizzati per impinguare il fondo di cui all'art. 15 del CCNL.
7. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali, ai sensi dell'art. 14 comma 2 del CCNL 1/04/1999. Tali risorse sono a carico dell'Ente e se non utilizzate non costituiscono economie del fondo di cui al comma 6 del presente articolo<sup>4</sup>.



AB



5

**FINANZIAMENTI PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE  
E PER LA PRODUTTIVITA'**  
**art. 5**

**Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane  
e per la produttività ANNO 2017**

COSTITUZIONE FONDO anno 2017	Anno
FONDO UNICO CONSOLIDATO	2017
	<b>€ 5.033,77</b>
<b>Lettera d) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99</b> Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997	
<b>Lettera e) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99</b> Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, . 57 e seguenti della L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni (economie 30% al bilancio, 50% incentivi mobilità e 20% produttività individuale e collettiva)	
<b>Lettera k) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99</b> Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17	
<b>Secondo comma art. 15 CCNL 1/4/99</b> Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza).	<b>€ 0,00</b>
<b>Quinto comma art. 15 CCNL 1/4/99</b> In caso di incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio	<b>confluiscono nel fondo unico consolidato</b>
<b>Quinto comma art. 15 CCNL 1/4/99</b> In caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio <b>PARTE VARIABILE LEGATA AI NUOVI SERVIZI</b>	
<b>ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2</b> Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della <b>Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA)</b> e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000	<b>confluiscono nel fondo unico consolidato</b>
<b>Art.4 comma 1 ccnl 9.05.2006</b> 1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, <b>a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006</b> , incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo <b>0,50 % del monte salari dell'anno 2003</b> , esclusa la quota relativa alla dirigenza.	<b>confluiscono nel fondo unico consolidato</b>

<b>Art 32 c7. ccnl 22.01.2004</b>	
La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità).	<b>confluiscono nel fondo unico consolidato</b>
<b>Art 54 c1. ccnl 14.09.2000</b>	
Somme derivanti dalla quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'Amministrazione Finanziaria effettuata dai messi notificatori di un importo pari a Euro 1,54 per ogni notifica	
<b>Art.8 comma 2 ccnl 11.04.2008 RISORSE STABILI</b>	
1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al <b>39%</b> , a decorrere dal <b>31.12.2007</b> e a valere per l'anno <b>2008</b> , incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo <b>0,60 % del monte salari dell'anno 2005</b> , esclusa la quota relativa alla dirigenza.	<b>confluiscono nel fondo unico consolidato</b>
<b>Art.4 comma 2 ccnl 31/07/2009</b>	
2. Presso gli Enti Locali, è riconosciuta, a decorrere dal 31/12/2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art. 31, c. 3, del CCNL 22,01,2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali: nel limite <b>dell'1% del monte salari anno 2007</b> , esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia <b>NON superiore al 38%</b> ; nel limite del <b>1,5% del monte salari 2007</b> qualora gli Enti, oltre ai requisiti di cui al c. 1, dimostrino il possesso del requisito del Patto di Stabilità Interno per l'anno 2008, ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia <b>NON superiore al 31%</b>	
<b>TOTALE FONDO</b>	<b>€ 5.033,77</b>

<b>Risparmi della disciplina straordinario anno precedente (2016)</b>	
Risparmi dal fondo anno precedente (2016)	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 5.033,77</b>

<b>fondo straordinario art.14 comma 1</b>	
<b>stanziato</b>	
<b>Erogato</b>	
<b>economia che andrà ad impinguare il fondo anno 2017</b>	

AB

# UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PER LA POLITICA DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

## art. 6

### *Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ANNO 2017*

#### Dettaglio per singola voce

##### Turno

E' l'attività collegata ad un servizio con durata pari o superiore a 10 ore giornaliere, con rotazione settimanale.

Eventuali rotazioni inferiori alla settimana, dovute a esigenze straordinarie ed eccezionali di servizio, non fanno perdere il diritto d'indennità di turno.

1. Importo annuo: € 0

##### Rischio

E' l'esposizione continua e diretta al contatto con sostanze chimiche e biologiche, ovvero come da piano di valutazione dei rischi ai sensi della Legge 626/94, nonché i lavori di manutenzione stradale e segnaletica in presenza di traffico, e l'attività dei conduttori di macchine complesse.

2. Importo annuo: € 0

##### Disagio

Si considera l'indennità di disagio come quell'indennità specifica rivolta a remunerare singole situazioni lavorative che comportino difficoltà di adattamento rispetto alle normali mansioni correlate al profilo professionale.

3. Importo annuo: € 0

##### Responsabilità del procedimento

Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano responsabilità del procedimento, di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 e all'art. 36 comma 2 del CCNL 22/01/2004, può essere determinato esclusivamente quando l'attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all'allegato A) del CCNL 31.3.99, assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica.



4. **Importo annuo: €. 625,00 (Responsabilità del procedimento per Servizio Economico Finanziario e Responsabilità del procedimento per Servizi Demografici e Servizio Tributi)**

<b>Indennità Responsabilità del Procedimento</b>			
<b>Dipendenti</b>	<b>Importo annuo</b>	<b>Mesi</b>	<b>Spesa €</b>
Pelle pt 75%	500,00	12	375,00
Boero pt 50%	500,00	12	250,00
	<b>TOTALE</b>		<b>625,00</b>

### **Particolari Posizioni di Responsabilità**

Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, di cui all'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL dell'1.4.1999 e all'art. 36 comma 2 del CCNL 22/01/2004, può essere determinato esclusivamente quando l'attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all'allegato A) del CCNL 31.3.99, assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica.


5. **Importo annuo: €. 225,00 (Delega Ufficiale Stato Civile e Anagrafe)**

<b>Indennità Specifiche Responsabilità</b>			
<b>Dipendenti</b>	<b>Importo annuo</b>	<b>Mesi</b>	<b>Spesa €</b>
Pelle pt 75% (Anagrafe)	300,00	12	225,00
	<b>TOTALE</b>		<b>225,00</b>

In relazione alle caratteristiche organizzative dell'ente vengono individuate le seguenti posizioni di lavoro alle quali sono attribuite specifiche responsabilità:...

1. Responsabilità legate alle funzioni esercitate su più aree e/o servizi anche differenti da quella di assegnazione (es. Demografici e Servizi Socio-Scolastici): Istr. Demografico cat. C.
2. Responsabilità di redazione e istruttoria di dichiarazioni Amministrative e fiscali: Istr. Finanziario cat. C
3. Responsabilità dei rapporti con Amministrazioni Locali e Statali (es. Agenzie Fiscali, Serv. Telematici Entratel, Inps per trasmissione denunce contributive): Istr. Finanziario cat. C;
4. Responsabilità rapporti con MEF, Min. Tesoro, con titolarità di firma digitale a rilevanza esterna: Istr. Finanziario cat. C
5. Responsabilità rapporti con istituzioni Scolastiche e Socio assistenziali con autonomia nella redazione atti: Istr. Demografico cat. C
6. Responsabilità di Economo con rilevanza esterna e responsabile rendicontazione Agenti Contabili Corte dei Conti: Istr. Finanziario;
7. Responsabilità di Delega per il rilascio di certificati di Anagrafe, Stato Civile, Istr. Demografico cat C

Tutte le somme, relative alle specifiche sopra elencate eventualmente non erogate, andranno ad incrementare il Fondo A.

9  
NB

## Maneggio valori

Si riconosce tale indennità nei limiti fissati dal contratto di indennità giornaliera (da 0,52 a 1,55 €/giorno ) quando l'importo di denaro maneggiato durante l'anno è pari o superiore a 350 volte la misura stabilita contrattualmente per l'indennità.

6. indennità di maneggio valori : € 0

## Indennità di Comparto

La somma a carico del Fondo anno **2017**, in base ai criteri di cui all'art. 33 del CCNL 22-01-04 e dalla Tabella D del medesimo CCNL, ammonta a **€ 870,69**

Dipendenti	Categoria	Mesi lavorati	Importo mensile 2003	Importo mensile 2004	Importo annuo
			Colonna (2)	Colonna (3)	Euro
	A	12	4,93	24,38	
	B	12	6,00	29,58	-
1	C	12	7,01	34,45	497,52
1	C pt 66,67%	3	4,68	22,97	82,92
1	C pt 77,77%	9	4,68	22,97	290,25
	D	12	7,95	39,00	
<b>TOTALE</b>					<b>870,69</b>

Le somme del presente capitolo eventualmente non erogate andranno ad incrementare il Fondo A.

## Produttività Individuale e Collettiva

Il Fondo per l'incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi per l'anno 2017 ammonta complessivamente a: **€ 1.256,65** ( *Quota suscettibile d'incremento in seguito ad economie derivanti degli altri fondi*).

1. Per l'anno 2017 il premio incentivante la produttività di € 1.256,65 verrà corrisposto in base a:

- Specifici progetti che coinvolgeranno i dipendenti sotto elencati ai quali verrà assegnato un importo fisso a fronte del raggiungimento degli obiettivi dati in base ai seguenti criteri:

CRITERI

I progetti finalizzati dovranno essere sempre preventivamente illustrati ai dipendenti coinvolti, tenendo in debita considerazione la loro complessità ed il tempo a disposizione per la loro realizzazione, in ogni caso, i dipendenti coinvolti nei singoli

progetti dovranno dare obbligatoriamente la loro adesione, in mancanza, verranno esclusi dal premio di Produttività. In questo caso, la quota non corrisposta andrà agli altri dipendenti coinvolti nello stesso progetto, qualora non ci fossero altri dipendenti, la somma andrà in economia e verrà riversata sul Fondo dell'anno successivo.

Scheda di valutazione

Boero Nora C3 = € 628,32

Pelle Valeria C3 = € 628,32

2. Il sistema di incentivazione del personale si effettuerà sulla base della metodologia valutativa del personale proposta dal nucleo di valutazione, allegata al contratto collettivo integrativo aziendale anno 2015. Per quanto concerne la valutazione delle assenze da considerare presenze in servizio ai fini dell'erogazione del premio di produttività si conviene quanto segue: sono considerate presenze, i permessi retribuiti di cui all'art. 19 del CCNL 6/07/95, astensione obbligatoria per maternità (compresa la maternità anticipata), le ferie e le festività soppresse, i riposi compensativi, le missioni, i permessi sindacali e le assemblee sindacali, e le altre assenze disciplinate da apposite disposizioni (donazione sangue, elezioni a cariche amministrative e politiche, partecipazione ai seggi in occasione di consultazioni politiche, amministrative, referendum, ecc.) assenze Legge 104/92.

3. Per ogni valutazione sarà possibile proporre ricorso con contraddittorio ad una commissione composta dai Responsabili di Settore (escluso quello interessato al ricorso) e dal Segretario Comunale da parte dei soggetti interessati anche assistiti dalla OO.SS. a cui conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

4. Tutti i piani di lavoro, i programmi ecc. nonché le rispettive valutazioni sono portati a conoscenza della delegazione sindacale secondo le procedure dell'informazione.

5. Ogni dipendente è portato a conoscenza delle valutazioni che lo interessano individualmente e quelle relative al gruppo o servizio di riferimento in modo chiaro e completo e avrà diritto di averne copia. La presa visione sarà verificata tramite la sottoscrizione da effettuarsi sotto la responsabilità del responsabile di servizio o ufficio.

6. Le parti convengono, che il premio incentivante la produttività verrà corrisposto entro l'anno successivo a quello di riferimento.

### **Requisiti per la Progressione Economica Orizzontale per la durata del CCIA**

Il Fondo per il finanziamento degli incrementi retributivi connessi alle progressioni economiche orizzontali, già realizzate negli anni precedenti, ammonta complessivamente a: **€. 2.056,43.**

Per l'anno 2017 non sono previste progressioni economiche orizzontali.

### **CRITERI**


I criteri applicativi di selezione per le progressioni economiche orizzontali sono i seguenti: valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale, in relazione sia agli obiettivi che al comportamento rilevato a consuntivo dal Nucleo di Valutazione del Comune.

Si conviene altresì di stabilire che la progressione avverrà solo nel caso che i dipendenti valutati abbiano conseguito un punteggio medio non inferiore all'85% nel triennio precedente.



NS



11 

Le parti concordano sin d'ora che alla selezione per la progressione economica orizzontale all'interno delle categorie saranno ammessi i dipendenti di ruolo, appartenenti alle categorie sopra elencate, che avranno maturato al 1° gennaio almeno TRE anni di servizio nella posizione economica e profilo professionale immediatamente inferiore a quella per la quale viene effettuata la selezione.

L'esame della documentazione e l'attribuzione della progressione economica saranno effettuati dal responsabile del servizio personale.

**art. 9**  
**Norme finali**

Il presente contratto decentrato integrativo sostituisce ed integra gli accordi precedentemente sottoscritti. Per quanto non contenuto nel presente accordo si rinvia ai contratti precedenti e al CCNL.

*In data 25 ottobre 2017, presso la sede del Comune di Miagliano, a seguito degli incontri per la definizione del contratto decentrato integrativo per personale del comparto le delegazioni trattanti composte da:*

*MOGNAZ Alessandro Sindaco  
Cammarano Dr. Francesco Segretario*

*(Presidente)*

Per la parte sindacale:

I componenti della rappresentanza sindacale unitaria:

*Sig.ra Boero Nora*

*(RSU CISL FP)*

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

*Dr. Tomasin Alberto*

*(CISL FP)*

*(UIL FPL)*

*(CGIL FP)*

*Hanno siglato il presente contratto decentrato integrativo per l'annualità economica 2017.*